

Logo UNIVERSITA Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Dipartimento di Giurisprudenza	Logo Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell'Ordine di Sassari
--	--

CONVENZIONE

**PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO**

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

e

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI SASSARI

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."*;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti."*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali e il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

2. Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laureastudio, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari si impegnano ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

- a) Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
 - L-33: Scienze Economiche;
 - L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - LM-56: Scienze dell'Economia;
 - LM-62: Scienze della Politica;
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 - LM-77: Scienze Economico Aziendali

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

- 18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche
- IUS/01 – Diritto Privato;
 - IUS/04 – Diritto Commerciale;
 - IUS/07 – Diritto del Lavoro;
 - IUS/10 – Diritto Amministrativo;

- IUS/12 – Diritto Tributario;
 - IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
- e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica;
 - SECS-P/07 – Economia Aziendale;
 - SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
 - SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea-studio di cui all’art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali o al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Sassari entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 2 nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del Consulente del Lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Sassari del Lavoro, in qualità di firmatari della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, fisseranno di comune accordo la data per l’incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro la fine del primo e del secondo semestre di ogni anno ilanno il referente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari

Art. 8 – Referenti organizzativi

- Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari nominano ciascuno **un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini**.
- I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
- I referenti organizzativi, nell'ambito del contingimento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili all'attivazione frequenza del tirocinio.
- Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
- Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

- L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
- Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ed il Dipartimento di Giurisprudenza si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito all'e offerta e formativa e ed ai percorsi alternativi finalizzata alla possibilità di all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
- I corsi di laurea che verranno attivati o modificati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e dal Dipartimento di Giurisprudenza riporteranno negli obiettivi formativi specifici sbocchi occupazionali le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
- Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
- Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della saranno trattate, tra l'altro, tematiche di deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

- Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie iscritti a un corso di studio che frequentando contemporaneamente frequentano lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
- Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
- Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

- Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi (o dodici mesi??) successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

ha formattato: Evidenziato
ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Evidenziato
ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto
ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Evidenziato

Art. 12 - Garanzie assicurative

- Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro sulla base dell'attuazione della "gestione Inail per conto dello Stato", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
- In caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante, tramite il tutor aziendale di riferimento, si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, trasmettendo il certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.
- Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,25 cm

Art. 13 - Trattamento dei dati

- Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D. Lgs. N.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,25 cm

Art. 14 - Responsabilità per danni

- Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a persone o cose del soggetto ospitante cagionate dal tirocinante, potranno essere imputate al soggetto promotore.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Paragrafo elenco, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0,25 cm, Prima riga: 0 cm, Numerazione automatica + Livello:3 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 3,49 cm + Imposta un rientro di: 4,13 cm

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Evidenziato

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Evidenziato

ha formattato: Evidenziato

Commentato [LG2]: Si potrebbe fare di 5 anni?

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Paragrafo elenco, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0,23 cm, Sporgente: 0,02 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Art. 12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha una validità a decorrere dalla data della firma delle parti sino al 31/12/2026.
2. Le parti si impegnano a concordare eventuali modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie in considerazione delle eventuali variazioni alla vigente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018

Commentato [LG3]: Si potrebbe fare di 5 anni?

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari

(firmato)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

(firmato)

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

(firmato)